



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154 Reg. DEL 30 DICEMBRE 2019

OGGETTO. ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004: UTILIZZAZIONE GEOM. GIANGUZZI CALOGERO (GENNAIO-MARZO 2020). DIRETTIVE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle ore 14,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	P R E S E N T I	A S S E N T I
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. MICELI Marco - Assessore	X	

- ◆ Presiede il Sindaco Geom. Antonino Fabio..
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.
- ◆ Non e intervenuto l'Assessore Davide Calcò.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 230 del 30 Dicembre 2019;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Gestione del Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.


<p>PROPOSTA REGISTRO AREA AMMINISTRATIVA N° <u>68</u>/2019</p> <p>Del <u>30.12.2019</u></p>	<p><i>Il Responsabile del Servizio Gestione del Personale Maria Galati</i></p> <p><i>Maria Galati</i></p> <p>Longi li, 30 dicembre 2019</p>	<p></p>	<p>PRESENTATA DAL SINDACO Geom. <i>Antonino Fabio</i></p> <p><i>Antonino Fabio</i></p> <p>Longi li, 30 dicembre 2019</p>
<p>PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>230</u>/2019</p> <p>Del <u>30.12.2019</u></p>			

**OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004: UTILIZZAZIONE
GEOM. GIANGUZZI CALOGERO (GENNAIO - MARZO 2020).
- DIRETTIVE -**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, resi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

AREA AMMINISTRATIVA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 30 DICEMBRE 2019



IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag. *Alfredo Fidati*

Alfredo Fidati

IL SINDACO

Premesso:

Che, da ultimo, con determina sindacale n. 10 del 20.05.2019 al Dipendente Comunale Geom. Pidalà Ottavio profilo professionale "Esperto in attività tecniche e progettuali", - Cat. "C4", veniva conferita, fino al 31.05.2020, ai sensi delle norme contrattuali 2016/2018, la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica con relativa posizione organizzativa;

Che con nota prot. n. 3973 del 24.06.2019 il dipendente Comunale Pidalà Ottavio, in considerazione di impellenti e sopravvenuti motivi personali e di salute, rinunciava all'incarico conferito con la sopraccitata determinazione sindacale;

Che con nota prot. n. 7771 del 23 dicembre 2019, veniva richiesto al Sindaco del Comune di Frazzanò l'autorizzazione affinché il dipendente comunale Geom. Calogero Gianguzzi, con il Profilo Professionale di "Esperto in attività Tecniche e/o progettuali" - Cat C - Pos. Econ. C/5, prestasse attività lavorativa aggiuntiva presso questo Ente ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, per n. 8 (otto) ore settimanali fino al **31 maggio 2020**;

Che il Comune di Frazzanò, con nota prot. n. 5514 del 24.12.2019 acclarata in data 28.12.2019 al n. 8838 del protocollo generale di questo Ente, ha autorizzato il proprio dipendente Geom. Calogero Gianguzzi a svolgere orario aggiuntivo presso questo Comune, per n. 8 ore settimanali fino al **31 marzo 2020**;

Che, in passato e in vari periodi, il suddetto dipendente ha ricoperto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, con titolarità della relativa P.O.;

Dato atto che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro reso su più Enti che all'uopo regolano il proprio fabbisogno lavorativo;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, che dispone "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 53 e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito la suddetta interpretazione prevedendo la possibilità che "*gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*";
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della suddetta normativa precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Considerato, inoltre, che:

- con lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco;
- qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali.

Evidenziato che:

- il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Frazzanò e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;
- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003 e ss.mm.ii. fermo restando che presso il Comune di Frazzanò dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto nell'ente;
- il dipendente Geom. Calogero Gianguzzi **presterà servizio presso il comune di Longi, per n. 8 ore settimanali** nei giorni che saranno formalmente concordati;
- **il presente atto sarà valido fino al 31.03.2020;**
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito;
- le ferie, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando le previsioni del CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- per il servizio prestato a favore del Comune di Longi spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la cat. C5. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (Irap) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Longi, saranno corrisposti e versati direttamente dal Comune di Longi. Al dipendente, se e in quanto dovuti, potranno essere corrisposti eventuali trattamenti accessori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, ivi compresa l'indennità di posizione;
- la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva è a carico del Comune di Longi;

Rilevato che si rende necessario utilizzare il detto dipendente al fine di garantire la funzionalità di servizi indispensabili correlati al profilo infungibile di geometra nell'ambito delle attività di competenza dell'Ufficio Tecnico.

Vista, in particolare, la Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. **88 del 2 ottobre 2019**, con la quale, tra l'altro, veniva determinato in complessivi € 16.589,00 (media del triennio 2007-2009) rispondente alla spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento

RITENUTO di determinare il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e ss.mm.ii., rispondente alla spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento;

PROPONE

1. **Di Dare atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. **88 del 2 ottobre 2019**, tra l'altro, veniva determinato in complessivi € 16.589,00 (media del triennio 2007-2009) rispondente alla spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento
2. Di utilizzare il Geom. Calogero Gianguzzi, in atto in servizio presso il comune di Frazzanò con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Full/time - Profilo Professionale di “Esperto in attività Tecniche e/o progettuali” – Cat. C – Pos. Econ. C/5, in attività lavorativa aggiuntiva presso questo Ente, in conformità dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.
3. Di dare atto:
che l'utilizzo disposto con il presente atto risulta riferito al periodo **1 gennaio 2020 - 31 marzo 2020 per n. 8 ore settimanali** e nei giorni che saranno formalmente concordati tra l'amministrazione di Longi e il dipendente medesimo, stante che l'attività di quest'ultimo è resa necessaria al fine di poter far fronte a determinate esigenze organizzative dell'ufficio tecnico.
che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Longi sarà a carico del comune medesimo.
4. **Di dare atto, altresì**, che per questa Amministrazione Comunale:
 - la necessità di ricorrere all'utilizzo di personale proveniente da altro ente, scaturisce dall'esigenza di dover assicurare il coordinamento e la direzione di servizi pubblici considerati essenziali (raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - servizi cimiteriali - servizio attinente alla rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione - servizio di protezione civile - servizio di nettezza urbana – etc.), nonché di assicurare all'Area Tecnica una unità in possesso di professionalità atta al coordinamento di attività connesse a richieste di finanziamento nell'ambito di fondi comunitari, statali e regionali tesi allo sviluppo economico, sociale del nostro territorio;
 - le attività in argomento rientrano tra quelle ritenute indifferibili e continuative, in quanto essenziali ed inderogabili che non possono subire soluzioni di continuità, anche al fine di non pregiudicare l'espletamento di procedure istituzionali svolte nel solo interesse della collettività;
 - all'interno dell'Area Tecnica, per delle motivazioni valide e plausibili che ostacolano il conferimento dell'incarico di P.O. ad altri dipendenti, risulta necessaria una figura professionale idonea ad assumere tale incarico;
5. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 2.021,00 con imputazione così ripartita:
 - quanto ad € 1.527,00 *quale compenso*, sul capitolo n. 10160103 – esercizio finanziario 2020;
 - quanto ad € 364,00 *per oneri previdenziali*, sul capitolo n. 10160105 – esercizio finanziario 2020;
 - quanto ad € 130,00 per IRAP, sul capitolo n. 10180704 – esercizio finanziario 2020.
6. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa, al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ognuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti consequenziali.
7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Frazzanò ed al dipendente Geom. Calogero Gianguzzi.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 30/12/19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Pidalà Gabriella)

G. Pidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020.

Capitolo n. 10160103 BILANCIO 2020	Impegno n. 599/2019	€ 1.527,00
Capitolo n. 10160105 BILANCIO 2020	Impegno n. 600/2019	€ 364,00
Capitolo n. 10180704 BILANCIO 2020	Impegno n. 601/2019	€ 130,00

Longi, li 30/12/19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Pidalà Gabriella.)

G. Pidalà

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 30/12/19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Pidalà Gabriella.)

G. Pidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 154

DEL 30.12.2019

DALLE ORE 14,00 - ALLE ORE 14,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Antonino Fabio

L'Assessore Anziano
D.ssa Fiorella Cirrincione

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico Spallino

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 30.12.2019 - Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 02.01.2020

Longi, li 30.12.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Spallino